

N. 2749/2016 R.G.



Tribunale di Milano
Sezione prima civile
(Protezione internazionale)

Nel procedimento a margine ex artt. 702 bis c.p.c. e 19 D. L.vo n. 150/11 per il riconoscimento della protezione internazionale, promosso ai sensi dell'art. 35 D. L.vo n. 25/2008 con ricorso depositato il giorno 11/12/2015

DA

nato a Bahamabougou, nella regione di Kayes (Mali), il g. - sedicente, elettivamente domiciliato in Milano, via Oldrado da Tresseno 4, presso lo studio dell'avvocato Sergio Biondino che lo rappresenta e difende come da procura a margine/in calce del ricorso introduttivo
- ricorrente-

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO (C.F. 80185690585)
Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura u.t.g. di Milano
- resistente-

con l'intervento del **PUBBLICO MINISTERO**

IL GIUDICE UNICO, dr.ssa Patrizia Ingrasci,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19 maggio 2016, letti gli atti ed i documenti di causa, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ha tempestivamente proposto ricorso avverso il provvedimento di diniego pronunciato dalla Commissione Territoriale di Milano notificatogli il 20/11/2015, chiedendo che venisse accolta la domanda di protezione internazionale e venisse riconosciuto, in principalità, lo *status* di

rifugiato o, in via gradata, la protezione sussidiaria, ovvero il diritto alla protezione umanitaria ai sensi degli articoli 19 co. 1 e 5 co. 6 del D.L.vo n. 286/1998.

A tal fine ha dedotto la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della sua istanza evidenziando in fatto quanto segue:

- nato e vissuto nel villaggio di Bahamaboungou, nella regione di Kayes, in Mali, di etnia solinke e religione musulmana, privo di documenti (perché li avrebbe persi nel viaggio) aveva frequentato la scuola coranica per un anno;
- non sposato e senza figli, coltivava un terreno proprio;
- era stato costretto a lasciare il suo paese in quanto il terreno che coltivava era stato rivendicato da un'altra famiglia, i cui componenti erano giunti a picchiare il padre provocandogli una paralisi;
- il capo villaggio, intervenuto su richiesta del ricorrente, aveva invitato le parti a trovare un accordo;
- richiesto l'intervento della polizia, gli aggressori erano stati arrestati, ma rilasciati dopo appena due giorni;
- a seguito di ciò, il padre del ricorrente venne nuovamente aggredito e ferito gravemente e, pertanto, consigliò al figlio di lasciare il Mali al fine di salvaguardare la sua integrità fisica;
- fu così che raggiunse la Libia in data 27/5/2014, e successivamente l'Italia.

Ciò posto, il difensore chiedeva che venisse accolto il ricorso in quanto il ricorrente si era allontanato dal proprio paese per sottrarsi alla morte.

Fissata l'udienza ed effettuati gli adempimenti di cui all'art. 19 co. 6 D. L.vo n. 150/2011, l'Amministrazione statale opposta non si costituiva.

Sentito all'udienza del 19/5/2016 il ricorrente a mezzo di un interprete di lingua bambara portato dalla stessa parte, sentito altresì il difensore, il giudice riservava la decisione.

La Commissione Territoriale ha respinto l'istanza del ricorrente ritenendo il suo racconto poco credibile, e in ogni caso per insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale.

Rileva il Tribunale che effettivamente le vicende narrate da ricorrente, riguardanti la sua persona e la sua famiglia, che lo avrebbero costretto a lasciare il paese di origine, appaiono poco credibili perché non sufficientemente circostanziate, e inverosimili in quanto la lite con i vicini avrebbe dovuto cessare dopo che questi ultimi erano rientrati nel possesso della terra.

Pur interpretando l'onere probatorio a carico del ricorrente alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 27310 del 17.11.2008, e pur tenendo conto di *“un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato”*, non risulta fornita la benché minima prova, anche indiretta, della vicenda narrata dal ricorrente.

Non può inoltre essere riconosciuto al ricorrente lo status di rifugiato, che presuppone una situazione di persecuzione per motivi politici, di razza, religione, nazionalità o appartenenza a un particolare gruppo sociale, insussistenti nel caso di specie.

Neppure si ritengono presenti elementi per accogliere la domanda di protezione sussidiaria non ravvisandosi nel Mali una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nel senso indicato dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 251/2007.

La situazione politica in Mali è fortemente degenerata nel marzo 2012, quando elementi delle forze armate nazionali hanno preso il potere, rovesciato il precedente governo, sospeso la costituzione, insediato il *“Comité National de Redressement pour la Démocratie et la Restauration de l'Etat”*, di fatto trascinando il Paese nella guerra civile (cfr. il rapporto dell'UNHCR pubblicato nel maggio 2012). Il conflitto nel Nord del paese ha provocato morti tra i militari e i civili e ha determinato lo sfollamento di massa di migliaia di persone, che hanno trovato rifugio nel sud del paese o nei paesi vicini come Algeria, Burkina Faso, Mauritania e Niger.

A partire da aprile 2013 il Nord del paese era totalmente sotto il controllo di diversi gruppi armati tra cui il Movimento di Liberazione Nazionale dell'Azawad (MNLA), movimento tuareg laico e separatista, e tre gruppi islamisti, l'Ansar Eddin, il Movimento per l'Unità della Jihad in Africa Occidentale (MUJAO) e Al Qaeda nel Maghreb islamico (AQIM). A ottobre 2013 i leader africani dell'Ecowas hanno deciso di elaborare un piano per un intervento militare al fine di riottenere il controllo del Nord del paese con l'appoggio delle Nazioni Unite e di diversi altri governi, tra cui Francia e Usa. Nel rapporto del 29/5/2015, l'UNHCR riporta che *la ripresa dei combattimenti tra gruppi armati nelle aree di Gao, Mopti e Timbuktu nel Nord del paese, avvenuta nelle ultime quattro settimane, ha messo in fuga circa 57.000 persone. I nuovi sfollati vanno ad aggiungersi agli oltre 43.000 sfollati interni in tutto il paese che non hanno ancora fatto ritorno alle loro case da quando, nel 2012, è iniziato il conflitto tra le forze governative e vari gruppi ribelli. Il numero totale di sfollati interni in Mali ammonta attualmente a poco più di 100.000 persone, soprattutto nella parte settentrionale del paese.* Il peggioramento delle

condizioni di sicurezza si registra pochi giorni dopo la firma, in data 15 maggio 2015, dell'accordo di pace di Algeri, firma avvenuta a Bamako tra il governo e diversi gruppi armati. La regione di Timbuktu risulta la più colpita dai movimenti migratori, ma viene segnalato anche lo spostamento di 2.350 persone dalla regione di Gao e di 1.622 persone dalla zona di Mopti (rapporto UNHCR pubblicato il 29/5/2015). Ancora più di recente il World Report 2016 dell'Human Rights Watch riporta che nel Mali la situazione dei diritti umani è peggiorata nonostante la firma a giugno 2015 di un accordo di pace che avrebbe dovuto mettere fine alla crisi militare e politica nel Nord del paese. Gli attacchi e gli atti di violenza da parte di gruppi armati islamici sono aumentati e progressivamente si sono diffusi dal Nord verso le regioni del Centro e del Sud, compresa la capitale Bamako. Nel 2015 ci sono stati frequenti eventi di banditismo e criminalità comune, scontri tra gruppi armati, attacchi mortali da parte di gruppi armati islamici contro operatori di pace delle Nazioni Unite, nonché contro le forze di governo maliane, e in misura minore contro i civili. Le forze di governo hanno risposto con operazioni militari, che hanno avuto come obiettivo uomini appartenenti ai gruppi etnici Peuhl e Tuareg, e che in diverse occasioni hanno dato seguito ad arresti arbitrari, esecuzioni, torture ed altri maltrattamenti. Si sono registrati attacchi nelle regioni di Mopti, Segou, Sikasso, Koulikoro e a Bamako. Ci sono stati trenta attacchi armati contro organizzazioni umanitarie al fine di ostacolare gli aiuti.

Sul sito "viaggiare sicuri" il Ministero degli Esteri, con avviso pubblicato il 7/4/2016, valido fino al 12/4/2016, ha evidenziato che *in ragione della conclamata attiva presenza di gruppi terroristici e delle conseguenti minacce all'incolumità dei cittadini occidentali (da ultimo: il 21 marzo 2016 l'attacco contro la base di Bamako della missione EUTM a guida UE; il 5 febbraio 2016 l'attacco contro la base ONU e l'hotel Palmeraie a Timbuctu, il 20 novembre e il 7 agosto 2015 gli attacchi rispettivamente nella capitale e nella città di Savaré dove terroristi hanno attaccato strutture alberghiere causando diverse vittime anche tra cittadini stranieri), sono assolutamente da evitare viaggi nel paese ... Il Mali attraversa una delicata fase di stabilizzazione post-conflitto ed è teatro di una missione militare internazionale sotto egida ONU. Le autorità maliane stanno gradualmente, e non senza difficoltà, reinsediandosi nei principali capoluoghi settentrionali (Mopti, Gao, Timbuctu), rimasti per oltre un anno sotto il controllo di gruppi armati legati al narcotraffico e al terrorismo islamista (gruppi che restano tuttora attivi). Preoccupante rimane la situazione in alcuni centri del Nord, tra cui in particolare Kidal e Menaka.*

Alla luce del delineato quadro socio-politico-economico del paese non si ravvisa la sussistenza per il ricorrente di un rischio di un danno grave alla



persona derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale in quanto lo stesso proviene dalla regione di Kayes dove si è registrato un solo incidente, avvenuto nel terzo trimestre del 2015, a Yelimane senza alcuna vittima (Ministero dell'Interno – Commissione Nazionale per il diritto di asilo – Unità COI - 4/4/2016), per cui la regione (peraltro l'unica) non sembra ad oggi direttamente interessata da attacchi ad opera di gruppi terroristici islamici. Tuttavia la generale grave situazione di instabilità e di insicurezza dell'intero paese, con conseguente compromissione del rispetto dei diritti umani, situazione a cui al momento non riescono a far fronte in maniera efficace né le forze governative né gli operatori di pace internazionali, permette di ritenere che il ricorrente abbia diritto al riconoscimento della protezione umanitaria ai sensi degli articoli 19 co. 1 e 5 co. 6 del D.L.vo n. 286/1998. In altri termini deve ritenersi che la situazione di grave instabilità e insicurezza che caratterizza ad oggi l'intero stato del Mali, con esclusione al momento della regione del Kayes di provenienza del ricorrente, giustifichi, nell'ambito di un giudizio di prudenziale osservazione e di monitoraggio dell'evolversi della situazione politica, il riconoscimento di una situazione di particolare vulnerabilità e dunque consenta al ricorrente di beneficiare della protezione umanitaria.

Nulla sulle spese in pendenza della richiesta del ricorrente di ammissione al gratuito patrocinio ed essendo parte convenuta l'amministrazione statale.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1. accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e riconosce il diritto del ricorrente sopra indicato all'ottenimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari;**
- 2. nulla sulle spese;**
- 3. dispone che la presente ordinanza sia notificata al Ministero dell'Interno presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale della Prefettura di Milano.**

Così deciso in Milano il 27 maggio 2016.

Il Giudice
Dr.ssa Patrizia Ingrasci